

**MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI
(ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009)**

1. Il visto di regolarità contabile previsto dall'articolo 151, comma 4 del Tuel, da acquisirsi dai Responsabili dei Servizi ai fini dell'esecutività del provvedimento di spesa, ed emanato dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili tiene conto anche delle previsioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.
2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili pertanto è tenuto a verificare, in sede di impegno di spesa, che i pagamenti derivanti siano compatibili con il plafond di cassa disponibile.
3. Con specifico riferimento agli eventuali contratti per lavori pubblici, finanziati o co-finanziati da contributi in conto capitale da parte di soggetti pubblici che, per complessa struttura organizzativa e/o vincoli sul rispetto del patto di stabilità interno, dovessero ritardare l'erogazione oltre i termini per i pagamenti contrattualmente stipulati dalla stazione appaltante, il Responsabile del Servizio, prima che possano essere presentate richieste di interessi per ritardato pagamento, dovrà valutare la convenienza del ricorso ad anticipazioni di cassa per il tramite del Tesoriere, alle condizioni previste nella Convenzione di Tesoreria in vigore.
4. Il medesimo Responsabile dovrà peraltro farsi carico di seguire con estrema cura la fase della riscossione dell'entrata già accertata.
5. Nella redazione di ciascun provvedimento che comporta impegno di spesa e che risulta connesso ad una transazione commerciale, il Responsabile del Servizio interessato dà atto dell'eventuale pattuizione di termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.
6. Gli impegni di spesa in conto capitale dovranno contenere la previsione della data o delle date di pagamento previste.
7. L'acquisizione e il controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), quando necessario, sono effettuati preventivamente dall'ufficio che dispone la liquidazione.
8. La verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 sui pagamenti eccedenti l'importo di €. 10.000,00 viene effettuata dal Servizio Finanziario in via telematica all'atto della redazione del mandato di pagamento.
9. Il Servizio Finanziario provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento, in forma di ordinativo informatico ed indicando le coordinate IBAN del beneficiario, nei tempi tecnici minimi possibili, salvi motivi contrari imposti da situazioni contingibili, vigilando sulla tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del Tesoriere.
10. Il Servizio Finanziario provvede periodicamente alla rilevazione del tempo medio, in giorni, di pagamento delle fatture in termini di rapporto data fattura/data emissione mandato di pagamento e di rapporto data registrazione fattura/data emissione mandato di pagamento con lo scopo di segnalare tempestivamente le problematiche che impediscono il rispetto dei termini ordinari o concordati.